

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1331 del 19/03/2021
Oggetto	EG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 36 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL T. BOBBIO, LOC. CA' BASSA, IN COMUNE DI BOBBIO (PC), AD USO DOMESTICO - PROC. PC13A0014/20RN02 - SINADOC 32074/2020 - CONCESSIONARIO: MANDELLI BRUNO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1309 del 15/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove MARZO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 36 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL T. BOBBIO, LOC. CA' BASSA, IN COMUNE DI BOBBIO (PC), AD USO DOMESTICO - PROC. PC13A0014/20RN02 – SINADOC 32074/2020 - CONCESSIONARIO: MANDELLI BRUNO

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il P.T.C.P. approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale

forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che con d.G.R. n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

DATO ATTO che:

- con atto n. DET-AMB-2017-1694 del 30/03/2017, veniva rinnovata ai sensi degli artt. 27 e 36 del r.r. 41/2001 in favore di Mandelli Bruno, C.F.: MNDBRN54E21G535T, la concessione PC13A0014/16RN01 per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal T. Bobbio con scadenza fissata al 31/12/2020;
- il sig. Mandelli Bruno, C.F.: MNDBRN54E21G535T, con istanza del 17/12/2020 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n.183873), ha chiesto il rinnovo, senza varianti, della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal T. Bobbio, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC) località Cà Bassa, su area demaniale a fronte map. 24, del foglio 54 del NCT di detto comune; coordinate UTM 32 (X)= 527614 - (Y)= 4.957358;
 - destinazione della risorsa ad uso: domestico per irrigazione orto;
 - portata media e massima 2 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 15 m³/anno;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36 comma 1, let. b);

DATO INOLTRE atto che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo";

ACCERTATO:

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in concessione;
- che la derivazione non ricade entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- che con riferimento alle note integrative dell'Autorità di Distretto del 24/10/2018 le derivazioni di "tipo semplificato", poiché l'impatto di tali attingimenti non è misurabile, possono non essere valutate ex ante con il "metodo ERA";

RITENUTO che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0,044 m³/s nel periodo estivo e 0,074 m³/s nel periodo invernale;

PRESO ATTO inoltre che il richiedente Mandelli Bruno:

- ha dimostrato che per la concessione PC13A0014/16RN01 sono stati eseguiti con regolarità i pagamenti dei canoni annui;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni per le annualità 2021-2025;

- ha costituito il deposito cauzionale, per un totale di 250 €, nell'ambito delle procedure di rilascio di precedenti concessioni: PC13A0014 (det. Regione Emilia-Romagna n. 13022/2013), versando 51,65 €, e con il rinnovo PC13A0014/16RN01 (det. ARPAE n. 1694/2017), integrando con ulteriori 198,35 €;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione codice pratica PC13A0014/20RN02;

DATO INOLTRE ATTO sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** al sig. Mandelli Bruno, C.F.: MNDBRN54E21G535T, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, codice pratica PC13A0014/20RN02, ai sensi dell'art. 36 r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC) località Cà Bassa, su area demaniale a fronte map. 24, del foglio 54 del NCT di detto comune; coordinate UTM 32 (X)= 527614 - (Y)= 4.957358;
 - destinazione della risorsa ad uso: domestico per irrigazione orto;
 - portata media e massima 2 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 15 m³/anno;
 - corpo idrico interessato T. Bobbio, non tipizzato;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2025;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 3/3/2021;
4. **di dare atto** che i canoni dovuti per il periodo di validità della concessione, quantificati in 61,20 €, sono stati pagati, fatti salvi eventuali conguagli di ulteriori somme dovute a seguito di modifiche relative agli importi dei canoni;
5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, pari a euro 250,00, è già stata versata;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
7. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

8. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ArpaE;

9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al sig. Mandelli Bruno, C.F.: MNDBRN54E21G535T (codice pratica PC13A0014/20RN02).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da pompa mobile della potenza di aspirazione di 5 Kw che, mediante tubo di pescaggio del diametro di 30 mm, posto direttamente nell'alveo del T. Bobbio, convogliano l'acqua all'impianto di irrigazione.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Bobbio (PC), località Cà Bassa, su terreno demaniale censito a fronte map. 24, del foglio 54 del NCT di detto comune; coordinate UTM 32 (X)= 527614 - (Y)= 4.957358.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione dell'orto domestico;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata media e massima di esercizio pari a 2 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 15 m³ /anno;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico, non tipizzato, T. Bobbio.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. Il canone dovuto per gli anni di valenza della presente concessione ammonta a **euro 61,20**.
3. Alla scadenza della presente concessione o in fase di ulteriore rinnovo della medesima, l'Amministrazione concedente si riserva di chiedere al concessionario gli ulteriori importi eventualmente dovuti qualora intervengano modificazioni della quantificazione dei canoni annuali.
4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2025.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

5. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

6. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

7. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

3. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a $0,044 \text{ m}^3/\text{s}$ nel periodo estivo e $0,074 \text{ m}^3/\text{s}$ nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di

concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Mandelli Bruno (C.F.: MNDBRN54E21G535T) presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firmato per accettazione dal Concessionario il 3/03/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.